

## FORMAZIONE del LAVORATORE

(da art. 37 DLgs 81/08 e Accordo Stato Regioni n. 221/2011 e Accordo Stato Regioni 2016)

### **Definizione (da art. 2 lett. a) DLgs 81/08)**

«**lavoratore**»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni

### **ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI (dal punto 4 - Accordo Stato Regioni n. 221/2011)**

Il percorso formativo di seguito descritto si articola in **due moduli distinti i cui contenuti sono individuabili alle lettere a) e b) del comma 1 e al comma 3 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08.**

<p><b>Formazione Generale</b>          Con riferimento alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, la <b>durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore</b>, e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.  <b>I contenuti della formazione generale sono i seguenti:</b></p>	<p>e- learning</p>	<p><b><u>Autori</u></b>  <b><u>dispense/slide.</u></b>  <b><u>Docenti</u></b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• concetti di rischio,</li> <li>• danno,</li> <li>• prevenzione,</li> <li>• protezione,</li> <li>• organizzazione della prevenzione aziendale,</li> <li>• diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali,</li> <li>• <b><u>organi di vigilanza, controllo e assistenza.</u></b></li> </ul>	<p>Possibile per formazione generale</p>	
<p><b>Formazione Specifica</b>          Con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, la formazione deve avvenire nelle occasioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del medesimo articolo, ed avere <b>durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.</b> Tali aspetti e i rischi specifici di cui ai Titoli del D.Lgs. n. 81/08 successivi al I costituiscono oggetto della formazione.  <b>I contenuti della formazione specifica sono i seguenti:</b></p>	<p>e- learning</p>	<p><b><u>Autori</u></b>  <b><u>dispense/slide.</u></b>  <b><u>Docenti</u></b></p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rischi infortuni,</li> <li>• Meccanici generali,</li> <li>• Elettrici generali,</li> <li>• Macchine,</li> <li>• Attrezzature,</li> <li>• Cadute dall'alto,</li> <li>• Rischi da esplosione,</li> <li>• Rischi chimici,</li> <li>• Nebbie - Oli - Fumi - Vapori - Polveri,</li> <li>• Etichettatura,</li> <li>• Rischi cancerogeni,</li> <li>• Rischi biologici,</li> <li>• Rischi fisici,</li> <li>• Rumore,</li> <li>• Vibrazione,</li> <li>• Radiazioni,</li> <li>• Microclima e illuminazione,</li> <li>• Videoterminali,</li> <li>• DPI</li> <li>• Organizzazione del lavoro,</li> <li>• Ambienti di lavoro,</li> <li>• Stress lavoro-correlato,</li> <li>• Movimentazione manuale carichi,</li> <li>• Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto),</li> <li>• Segnaletica,</li> <li>• Emergenze,</li> <li>• Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico,</li> <li>• Procedure esodo e incendi,</li> <li>• Procedure organizzative per il primo soccorso,</li> <li>• Incidenti e infortuni mancati,</li> <li>• Altri Rischi.</li> </ul>	<p>Possibile per formazione specifica basso rischio</p>	
<p><b><i>Durata Minima in base alla classificazione dei settori di cui all'Allegato 2 (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007):</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><i>4 ore per i settori della classe di rischio basso;</i></b></li> <li>• <b><i>8 ore per i settori della classe di rischio medio;</i></b></li> <li>• <b><i>12 ore per i settori della classe di rischio alto.</i></b></li> </ul>		
<p><b><i>Durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori, in base alla classificazione dei settori di cui all'Allegato 1:</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><i>4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio basso:</i></b> <b><i>TOTALE 8 ore</i></b></li> <li>• <b><i>4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio:</i></b> <b><i>TOTALE 12 ore</i></b></li> <li>• <b><i>4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio alto:</i></b> <b><i>TOTALE 16 ore</i></b></li> </ul>		
<p><b><u>AGGIORNAMENTO</u> (dal punto 9 - Accordo Stato Regioni n. 221/2011)</b>  Con riferimento ai lavoratori, è previsto un <b>aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati.</b>  Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni</p>		

pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:

- approfondimenti giuridico-normativi;
- aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
- aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;
- fonti di rischio e relative misure di prevenzione.

## **Riferimenti**

### **DECRETI ATTUATIVI**

Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Accordo Stato Regioni n. 221/2011).

Decreto interministeriale 6 marzo 2013 - Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro

Decreto interministeriale 27 marzo 2013 - Semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo

Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni (Accordo Stato Regioni n. 128/2016).

### **CIRCOLARI**

Circolare N. 20 del 2011 del 29/07/2011- Oggetto: attività di formazione in materia di salute e sicurezza svolta da enti bilaterali e organismi paritetici o realizzata in collaborazione con essi.

Circolare n. 13/2012 del 05/06/2012 Oggetto: Nozione organismi paritetici nel settore edile - soggetti legittimati all'attività formativa

Circolare n. 1/2022 del 16/02/2022 Oggetto: art. 37, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021) - obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

### **LETTERE CIRCOLARI**

Nota del 27/11/2013 prot. 37/0020791/MA008.A001 Oggetto: Nozione di "trasferimento" ex art. 37, comma 4, lett. b), D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

### **INTERPELLI**

Interpello n. 11/2013 del 24/10/2013 - Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011

Interpello n. 13/2013 del 24/10/2013 - Lavoro a domicilio